



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LANNUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2019

Misure per il recupero della plastica e delega al Governo per l'adozione di incentivi finalizzati alla raccolta della plastica in mare

ONOREVOLI SENATORI. – Il volume d'acqua presente nel mar Mediterraneo è pari allo 0,32 per cento del volume totale di tutti gli oceani del mondo e allo stesso tempo ospita il 7,5 per cento di tutte le specie marine del pianeta. Nel Mediterraneo vivono oltre mille grandi cetacei (tra cui la balenottera comune e il capodoglio) e oltre trentaduemila delfini, più altre trentasette diverse specie di cetacei. Il Mediterraneo contiene, anche, il sette per cento delle microplastiche del pianeta. Muore per plastica e microplastica ingerita una tartaruga Caretta Caretta su due, un capodoglio su tre. E l'Italia è il terzo Paese del Mediterraneo per dispersione dei rifiuti. Come certifica l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), le microplastiche e le nanoplastiche presenti in enorme quantità nei mari sono una minaccia anche per l'uomo.

Secondo Greenpeace, il 95 per cento dei rifiuti nel Mediterraneo è di natura plastica che distrugge l'ecosistema ed entra nella catena alimentare fino a raggiungere il nostro corpo attraverso il cibo e l'acqua.

Si legge nel rapporto del WWF, presentato in occasione della Giornata mondiale degli oceani 2018: «L'Europa è il secondo maggiore produttore mondiale di plastica dopo la Cina. Nel vecchio continente si producono ventisette milioni di tonnellate di rifiuti plastici ogni anno. Sempre ogni anno, nel Mediterraneo e nei mari d'Europa finiscono tra le settanta e le centotrentamila tonnellate di microplastiche e tra le centocinquanta e le cinquecentomila tonnellate di macroplastiche, equivalenti a sessantaseimila camion di rifiuti».

Il Mediterraneo è quasi un mare chiuso e l'accumulo ha raggiunto livelli tali da susci-

tare la massima preoccupazione. Ogni anno vengono riversati centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti plastici, che si distribuiscono in profondità (il venti per cento dei quali vengono ingeriti, presenti nei tonni e nei pesci spada pescati) ed in superficie, dove le microplastiche vanno ad inquinare l'ecosistema marino contaminando la catena alimentare ad ogni livello.

I ricercatori della FAO stimano che nel 2050, se non si inverte drasticamente la rotta, in mare ci sarà più plastica che pesce!

Oltre alla salute degli animali e degli uomini, l'inquinamento da plastica costituisce una grave minaccia per importanti settori economici del Mediterraneo, soprattutto la pesca e il turismo. La presenza di plastica costa al settore della pesca dell'Unione europea circa sessantadue milioni di euro l'anno a causa di una quantità minore di pescato e di una sempre maggiore riduzione della domanda da parte dei consumatori preoccupati dalla presenza di plastica nelle carni del pesce.

L'Organizzazione mondiale per il turismo ha calcolato che il danno economico dovuto all'inquinamento marino può arrivare a causare una diminuzione fino al sette per cento di presenze. In Italia si tratterebbe di una perdita per la nostra economia di dodici miliardi di euro.

Ha dichiarato il ricercatore del CNR, Marco Faimali, esperto di interazione tra materiali, tecnologie e ambiente marino: «Se filtrassimo un chilometro cubo di acqua del Mediterraneo, troveremmo da qualche decina fino a qualche centinaia di chili di plastica con una presenza di micro e nanoplastiche notevole».

Il presente disegno di legge consta di sette articoli: l'articolo 1 reca misure per la raccolta di prodotti in plastica introducendo l'obbligo per ogni centro vendita (punti vendita, supermercati, eccetera) dell'istallazione di impianti stradali monomateriali adibiti al recupero dei prodotti in plastica. Si introducono, inoltre, misure per monitorare la raccolta della plastica. Questo avviene mediante le applicazioni di codici a barre o *microchip* posti sui sacchetti di plastica che vengono « letti » da impianti dotati da sistemi di identificazione dei singoli sacchetti. Al comma 4 si prevede che in caso di raccolta non conforme si applicano le disposizioni previste dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui « Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica ». Il comma 5 reca clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 2 reca « Delega al Governo per introdurre incentivi e benefici, anche fiscali, volti alla raccolta di plastica presente in mare ».

L'articolo 3 introduce misure per la raccolta di prodotti in plastica presenti sugli

arenili che deve essere regolarizzata con ordinanze e regolamenti le limitazioni e i divieti circa l'utilizzo, l'abbandono nelle spiagge e nei tratti di costa dei territori di rispettiva competenza prodotti in plastica. In caso di violazione di regolamenti e ordinanze comunali, al comma 2 si prevede l'applicazione del comma 7-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'articolo 4 rubricato « Misure per la raccolta di rifiuti di plastica dispersi in mare », introduce, al comma 1, l'esonero per gli equipaggi delle imbarcazioni da pesca, dell'applicazione della tariffa sui rifiuti per i rifiuti rinvenuti in mare e conferiti a terra. L'articolo 5 fissa misure per la raccolta della plastica nelle acque interne, prevedendo, al comma 1, che le autorità di bacino prevedano barriere antiplastica o altri strumenti utili a tale scopo, idonei al recupero e alla rimozione della plastica presente nei corpi idrici. Il comma 2 stabilisce che, ad ogni impianto industriale di depurazione di acque reflue, devono essere apposti sacchetti filtro al fine di ridurre la presenza di microplastiche in mare. L'articolo 6 reca disposizioni di copertura finanziaria. L'articolo 7 reca norme transitorie prevedendo che le regioni, i comuni e tutti gli enti territorialmente interessati, devono applicare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni in esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Misure per il recupero della plastica)

1. Al fine di agevolare la raccolta di prodotti in plastica e nel rispetto delle competenze fissate dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i centri di vendita installano, al loro esterno, impianti stradali monomateriali adibiti al recupero dei prodotti in plastica.

2. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, stabiliscono l'utilizzo di codici a barre, *microchip* e *radio frequency identification* (RFID) per contrassegnare i sacchetti dei rifiuti da utilizzare obbligatoriamente per la raccolta di prodotti in plastica.

3. Gli impianti di cui al comma 1 sono dotati di sistemi di identificazione dei singoli sacchetti mediante *badge* magnetici o *trasponder* per la contabilizzazione dei volumi conferiti.

4. In caso di conferimento dei rifiuti in plastica con modalità difformi da quelle consentite, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Le misure di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottate dalle regioni e dai comuni nel rispetto delle proprie competenze e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.

(Delega al Governo per introdurre incentivi e benefici volti alla raccolta di plastica presente in mare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a incentivare la raccolta della plastica in mare, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di specifici benefici, anche fiscali, che incentivino le imprese di pesca, le cooperative, i consorzi e le associazioni tra imprese di pesca a raccogliere rifiuti di plastica presenti in mare;

b) introduzione di misure premiali che incentivino i soggetti di cui alla lettera a) alla raccolta di rifiuti di plastica in mare.

2. Dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 3.

(Misure per la raccolta di prodotti in plastica presenti sugli arenili)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dei comuni costieri dispongono limitazioni e divieti in merito all'introduzione, all'utilizzo e all'abbandono nelle spiagge e nei tratti di costa dei territori di rispettiva competenza di prodotti in plastica.

2. Alla mancata osservanza delle limitazioni e dei divieti disposti dal comma 1 del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4.

(Misure per la raccolta di rifiuti di plastica dispersi in mare)

1. Al fine di incentivare le attività di recupero e raccolta in mare dei rifiuti svolte dagli equipaggi delle imbarcazioni da pesca, il soggetto passivo è esonerato dal pagamento della tassa sui rifiuti per i rifiuti rinvenuti in mare e conferiti a terra, diversi dai residui del carico e dai rifiuti prodotti dall'imbarcazione.

Art. 5.

(Misure per la raccolta della plastica e delle microplastiche nelle acque interne)

1. Le autorità di bacino avviano programmi di contrasto all'inquinamento da rifiuti delle acque interne, attraverso il recupero e la rimozione del materiale plastico presente nei corpi idrici, mediante l'uso di barriere antiplastica o di altri strumenti utili a tali finalità.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad ogni impianto industriale di depurazione di acque reflue, sono apposti sacchetti filtro al fine di ridurre la presenza di microplastiche in mare.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative e dei programmi di cui al comma 1 nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(Norme transitorie e finali)

1. Le regioni, i comuni e tutti gli enti territorialmente interessati applicano le disposizioni di cui alla presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

€ 1,00